



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 IN DATA 19/05/2026

OGGETTO :

Atto di indirizzo per la predisposizione di uno schema di regolamento / modifica regolamentare in materia di modalità organizzative di esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze ed in collegamento mediante videoconferenza secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 30.12.2025, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
MOTTA SERGIO - Sindaco	Sì
MACARIO BAN MARA - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
PAIROLERO MARCO - Assessore	Sì (da remoto)
DEVIETTI GOGGIA GIOVANNI - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Signor. CASTINO Dott. Andrea che, previa identificazione dei partecipanti, provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la presenza e l'identità dei componenti collegati in videoconferenza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MOTTA Sergio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12 maggio 2005 è stato approvato il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

il predetto Regolamento disciplina, tra l'altro, i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, prevedendo all'art. 28 il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi;

l'art. 28 del vigente Regolamento riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti o sovvenzionati dal Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di segreto previsti dalla legge;

il medesimo art. 28 prevede altresì che le richieste di visione, anche in forma orale, siano evase possibilmente entro 24 ore;

con successiva deliberazione consiliare n. 31 del 29 settembre 2005 vennero già approvate modifiche ed integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale, a conferma della possibilità di procedere, ove necessario, ad aggiornamenti puntuali dello stesso;

l'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato, fermo restando l'obbligo di segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

il diritto di accesso del consigliere comunale costituisce strumento essenziale per l'esercizio del mandato elettivo e per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

tale diritto, tuttavia, deve essere esercitato secondo modalità compatibili con i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, proporzionalità e continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. e alla normativa generale sull'attività amministrativa;

CONSIDERATO CHE:

negli enti di minori dimensioni, caratterizzati da dotazioni organiche limitate e da una ridotta articolazione degli uffici, l'evasione di richieste di accesso particolarmente ampie, cumulative, reiterate o prive di sufficiente individuazione dell'oggetto può determinare rilevanti difficoltà operative;

l'esigenza di garantire il pieno esercizio delle prerogative consiliari deve essere temperata con la necessità di assicurare il regolare funzionamento degli uffici comunali e l'ordinato svolgimento dell'attività amministrativa;

non appare conforme ai principi di buon andamento che l'attività ordinaria degli uffici venga assorbita in modo sproporzionato da richieste massive, generiche o meramente esplorative, specie ove le stesse comportino attività di ricerca, selezione, estrazione, elaborazione o ricostruzione documentale non immediatamente compatibile con l'assetto organizzativo dell'Ente;

la disciplina regolamentare non può comprimere il diritto di accesso del consigliere comunale, né introdurre limiti numerici rigidi o condizioni tali da svuotarne il contenuto, ma può legittimamente stabilire modalità organizzative, canali, tempi, criteri di priorità, forme di consultazione e regole operative finalizzate ad assicurare un esercizio ordinato, proporzionato e non abusivo del diritto;

è pertanto opportuno procedere alla predisposizione di uno schema di regolamento, ovvero di una proposta di modifica e integrazione dell'art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, da sottoporre al Consiglio Comunale;

RITENUTO OPPORTUNO:

formulare apposito atto di indirizzo affinché il Segretario Comunale, d'intesa con i Responsabili degli uffici interessati, predisponga uno schema regolamentare volto a disciplinare le modalità organizzative di esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali;

stabilire che tale schema dovrà muovere dal pieno riconoscimento del diritto previsto dall'art. 43, comma 2, TUEL, evitando ogni disciplina di carattere compressivo, ma prevedendo regole operative idonee a garantire:

- a) la tracciabilità delle richieste;
- b) la sufficiente determinatezza dell'oggetto;
- c) la programmazione dell'accesso a fascicoli voluminosi;
- d) l'evasione progressiva delle richieste massive;
- e) il divieto di aggravio ingiustificato degli uffici;
- f) il rispetto degli obblighi di segreto e riservatezza;
- g) l'utilizzo preferenziale di strumenti digitali;
- h) il coordinamento con il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE:

la presente deliberazione ha natura di mero atto di indirizzo politico-amministrativo;

l'eventuale approvazione del regolamento e/o delle modifiche al vigente Regolamento del Consiglio Comunale resta rimessa alla competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 42, 43, 48, 49 e 107;

lo Statuto comunale;

il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12 maggio 2005;

la deliberazione consiliare n. 31 del 29 settembre 2005, recante modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale;

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per quanto attiene ai profili di protezione dei dati personali;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di formulare indirizzo al Segretario Comunale affinché, d'intesa con i Responsabili degli uffici comunali interessati, predisponga uno schema di regolamento, ovvero di modifica e integrazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, volto a disciplinare le modalità organizzative di esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;
3. Di stabilire che lo schema regolamentare dovrà essere predisposto nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) pieno riconoscimento del diritto di accesso consiliare:

La disciplina dovrà confermare che il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie, informazioni e documenti in possesso dell'Ente utili all'espletamento del mandato, senza necessità di motivare l'istanza nei termini ordinariamente richiesti per l'accesso documentale dei privati.

b) divieto di compressione sostanziale del diritto:

Il regolamento non dovrà introdurre limiti numerici rigidi, contingenti predeterminati, autorizzazioni preventive o condizioni tali da impedire o rendere eccessivamente gravoso l'esercizio delle prerogative consiliari.

c) sufficiente determinatezza della richiesta:

Le richieste dovranno indicare, ove possibile, l'oggetto, il settore competente, il procedimento, il periodo temporale di riferimento, gli estremi dell'atto o ogni altro elemento utile all'individuazione della documentazione richiesta.

d) richieste generiche, cumulative o massive:

In caso di richieste particolarmente ampie, generiche, cumulative o massive, gli uffici potranno invitare il consigliere a specificare o circoscrivere l'oggetto dell'accesso, ferma restando la disponibilità dell'Ente a consentire l'accesso progressivo e programmato alla documentazione individuata.

e) evasione progressiva e programmata:

Per le richieste aventi ad oggetto una pluralità rilevante di atti, fascicoli voluminosi, archivi storici o documentazione non immediatamente disponibile in formato digitale, potrà essere previsto un piano di evasione progressiva, con indicazione dei tempi ragionevolmente necessari in relazione al carico degli uffici.

f) consultazione su appuntamento:

Per gli atti non immediatamente trasmissibili in formato digitale, per i fascicoli complessi o per la documentazione cartacea, potrà essere prevista la consultazione presso gli uffici comunali, previo appuntamento, con l'assistenza del personale incaricato.

g) utilizzo preferenziale degli strumenti digitali:

Lo schema dovrà privilegiare l'ostensione e la trasmissione in formato digitale, anche mediante cartelle condivise, area riservata, invio PEC o altra modalità informatica idonea, al fine di ridurre i tempi di evasione e l'impatto organizzativo sugli uffici.

h) documenti già pubblicati o già messi a disposizione:

Nel caso di atti già pubblicati all'Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparente o in altra sezione del sito istituzionale, ovvero già trasmessi o messi a disposizione del consigliere, l'ufficio potrà evadere la richiesta mediante indicazione del relativo collegamento, percorso di reperimento o precedente trasmissione.

i) esclusione dell'obbligo di elaborazione di nuovi documenti:

La disciplina dovrà chiarire che l'accesso consiliare riguarda atti, notizie e informazioni già esistenti e detenuti dall'Ente, non potendo comportare l'obbligo per gli uffici di formare nuovi atti, elaborazioni, prospetti, relazioni, statistiche, ricostruzioni contabili o documenti non già esistenti.

l) tutela del segreto e della riservatezza:

Lo schema dovrà prevedere il richiamo espresso all'obbligo del consigliere comunale di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge e di utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per finalità connesse all'espletamento del mandato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

m) atti coperti da segreto o soggetti a specifiche cautele:

Dovrà essere prevista una disciplina specifica per gli atti coperti da segreto d'ufficio, segreto istruttorio, segreto investigativo, segreto professionale, nonché per gli atti la cui ostensione richieda particolari cautele in ragione della presenza di dati personali, sensibili, giudiziari o comunque meritevoli di tutela.

n) registro delle istanze:

Potrà essere istituito un registro interno delle richieste di accesso dei consiglieri comunali, con indicazione della data di presentazione, dell'oggetto, dell'ufficio competente, dello stato di evasione e della data di riscontro, al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e ordinata gestione delle istanze.

o) referente organizzativo:

Potrà essere individuato nel Segretario Comunale, o in altro soggetto da questi designato, il referente per il coordinamento delle richieste di accesso consiliare aventi carattere complesso, trasversale o coinvolgenti più uffici.

p) coordinamento con il vigente art. 28 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Lo schema dovrà coordinarsi con l'attuale art. 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, valutando se procedere alla sua sostituzione, integrazione o specificazione mediante apposito articolo o allegato operativo.

4. Di demandare al Segretario Comunale la predisposizione di una proposta di testo regolamentare conforme ai criteri sopra indicati, da sottoporre alla Giunta per la presa d'atto e successivamente al Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza;

5. Di dare indirizzo affinché, prima della sottoposizione dello schema al Consiglio Comunale, possa essere valutato un passaggio informativo in Conferenza dei Capigruppo, ove istituita o comunque operante, al fine di favorire una disciplina condivisa e coerente con le prerogative di tutti i consiglieri comunali;

6. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili degli uffici comunali per gli adempimenti conseguenti.

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'esigenza di avviare tempestivamente l'attività istruttoria e regolamentare.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to MOTTA SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to CASTINO Dott. Andrea

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in formato digitale.

Corio, li 25/05/2026

Il Segretario Comunale
CASTINO Dott. Andrea